



Comune di Casalpusterlengo

Provincia di Lodi

DECRETO N. 18 DEL 21/03/2020

Oggetto: misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti in videoconferenza- trasparenza e tracciabilità

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che in data 30/01/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di "rilevanza internazionale";
- che, successivamente, in data 11/03/2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di "pandemia";
- che il Consiglio dei Ministri il 31/01/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per sei mesi;
- che, nell'intento di arginare il diffondersi del contagio, il Governo della Repubblica ha, prima varato il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e, poi, numerosi decreti attuativi;
- che il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, ("Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori, imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), all'art. 73 ("Semplificazione in materia di organi collegiali") testualmente dispone:

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi

del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Visto il proprio precedente decreto n. 17/2020 ("Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Riunioni di Consiglio Comunale in videoconferenza- trasparenza e tracciabilità);

Ritenuto di doversi avvalere della facoltà di cui all'art. 73, comma 1, del Decreto Legge n. 18/2020 anche per le sedute delle Commissioni consiliari permanenti, articolazioni, ex lege, del Consiglio Comunale, al fine di consentire alle stesse di poter esprimere il proprio parere istruttorio in ordine ad argomenti indifferibili ed urgenti;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il vigente Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti;

Tutto ciò premesso

DECRETA

- a) di avvalersi, in via straordinaria, motivata dall'emergenza sanitaria di cui in premessa, e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le prossime sedute delle Commissioni Consiliari permanenti, dello strumento della videoconferenza, attraverso l'utilizzo dell'applicativo gratuito Skype;
- b) di definire, a tal fine, i seguenti criteri di trasparenza e tracciabilità;
- l'ordine del giorno di convocazione viene pubblicato solo sulla home page del sito web istituzionale del Comune;
 - l'ordine del giorno di convocazione viene trasmesso, nei termini regolamentari, all'indirizzo email di ciascun componente della Commissione (con espressa conferma di avvenuto ricevimento); le relative proposte deliberative sono rese disponibili nel rispetto di termini e modalità di cui al Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti;
 - le riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti sono videoregistrate e, in quanto pubbliche (ad eccezione della Commissione consiliare permanente Affari Istituzionali), i relativi files audio sono resi noti con pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
 - l'appello dovrà essere svolto, in avvio di seduta, dal Funzionario/segretario della Commissione che accerterà "a video" l'identità del componente della Commissione stessa (al componente potrà essere richiesto, dal Funzionario/segretario, di esibire un documento di identità);
 - l'appello sarà ripetuto ogni volta che la Commissione affronterà un nuovo oggetto iscritto all'ordine del giorno di convocazione, e ciò per accertare la continuità e la qualità della connessione di tutti i componenti della Commissione;
 - a tutti i Componenti della Commissione è garantita la possibilità di intervenire nella discussione, previa richiesta di parola e, eventualmente, se espresso, di inserimento a verbale del proprio intervento;
 - la votazione di ogni singolo argomento avviene per appello nominale e ad essa farà seguito l'espressa proclamazione dell'esito della votazione stessa da parte del Presidente della Commissione;
 - il Funzionario/segretario della Commissione deve sempre essere nella condizione di assistere, contestualmente, ad ogni fase della seduta relativa alla discussione, votazione, proclamazione del risultato della votazione e ciò per ogni argomento trattato;
 - nel verbale della seduta, va dato atto del numero di partecipanti alla seduta in videoconferenza o della circostanza che la seduta si svolge interamente in videoconferenza, richiamando il presente provvedimento; le sedute si considerano

svolte nel luogo ove si trova il Presidente della Commissione, che interviene in videoconferenza.

- per quanto non modificato dal presente atto rimane l'obbligo dell'osservanza del D.lgs. 267/200 e ss.mm.ii. e delle prescrizioni dell'ordinamento dell'Ente;
- c) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio del Comune;
- d) di demandare al Responsabile del Servizio ICT/Transizione digitale di provvedere ad ogni adempimento/adeguamento tecnologico finalizzato a rendere possibile ed agevole lo svolgimento delle sedute delle Commissioni consiliari permanenti secondo le modalità di cui sopra, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- e) nel caso in cui l'applicativo utilizzato per la videoconferenza incorra in inconveniente funzionale, è ammessa una tolleranza massima di 30 minuti per l'avvio della seduta o il passaggio alla trattazione dell'argomento successivo;
- f) di trasmettere il presente provvedimento, per ogni adempimento di competenza, al Responsabile del Servizio ICY/Transizione digitale;
- g) di trasmettere il presente provvedimento ai signori Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed ai Funzionari che svolgono, in seno alle stesse, le funzioni di segretario, perché provvedano alla trasmissione del presente atto ai componenti delle rispettive Commissioni;
- h) di comunicare il presente provvedimento al Sindaco, ai signori Assessori Comunali ed al Segretario Generale;
- i) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio On Line dell'Ente e sul sito web istituzionale del Comune

Il Presidente del Consiglio Comunale

(*Beatrice Rizzi*)



Beatrice Rizzi